

rendendo più efficienti le procedure di erogazione, e al sostegno dei redditi avranno un impatto su molti dei domini del BES, in particolare, sul dominio del ‘Benessere economico’ riducendo gli effetti negativi generati dalla diffusione del Covid-19.

Nel 2019 prosegue, per il sesto anno consecutivo, la fase espansiva del **reddito medio disponibile aggiustato pro capite (RDA)**, primo indicatore del dominio ‘Benessere economico’ che include i benefici erogati alle famiglie tramite le politiche pubbliche. L’incremento rispetto all’anno precedente è stato di 1,2 punti percentuali. La fortissima riduzione dell’attività economica prevista per il 2020 si riverbererà anche sull’andamento di questo indicatore. Nello specifico, nel 2020 si prevede una riduzione del RDA pro capite nominale dello 0,9 per cento⁶ rispetto al 2019.

Sulla base del quadro macroeconomico contenuto nel DEF 2020, nel 2021 si prevede un aumento in termini nominali di 3,1 punti percentuali⁷ che compenserà la riduzione registrata nel corso del 2020, grazie all’attesa ripresa delle attività economiche e al previsto robusto incremento del reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici. Si evidenzia, inoltre, che l’intensità della contrazione del RDA per il 2020 sarà decisamente più contenuta di quella prevista per il PIL pro capite, segno dell’effetto positivo prodotto dagli interventi a sostegno dei redditi e dell’occupazione adottati dal Governo.

Il secondo indicatore del dominio ‘Benessere economico’, la **disuguaglianza del reddito disponibile**, misurata dal rapporto fra l’ammontare del reddito disponibile equivalente del quintile più alto e quello più basso, sulla base della stima anticipata fornita dall’Istat nel 2019 dovrebbe lievemente ridursi rispetto all’anno precedente (-0,1 per cento). Allargando l’orizzonte temporale emerge che nel 2019 l’indicatore dovrebbe essere migliorato di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015 grazie anche alle dinamiche favorevoli osservate nel mercato del lavoro e ai trasferimenti alle famiglie effettuate tramite le misure del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza.

Per il triennio 2020-2022, la proiezione dell’indice di disuguaglianza del reddito disponibile potrebbe essere significativamente influenzata dalla dinamica dei redditi colpiti dallo shock causato dal COVID-19. Il quadro, ancora incerto, non consente di elaborare misure accurate delle prime conseguenze dello shock epidemiologico. Tuttavia, nel paragrafo dedicato all’indicatore in oggetto si presenta un’analisi preliminare degli effetti della chiusura delle attività produttive⁸ e degli effetti compensativi sui redditi e delle misure d’integrazione del reddito per individui e famiglie adottate con il Decreto ‘Cura Italia’ (DL 18/2020). Gli effetti economici e distributivi sono simulati sui soli mesi di marzo e aprile 2020. L’analisi suggerisce che le prime misure adottate dal Governo abbiano avuto nei mesi di marzo e aprile, effetti più incisivi per le classi sociali più svantaggiate, riducendo consistentemente o annullando integralmente la perdita di reddito che avrebbero registrato e invertendo la distribuzione delle perdite relative subite, rispetto allo scenario in cui non fossero state adottate misure.

⁶ Nella Relazione BES di febbraio la previsione del RDA pro capite nominale per il 2020 era pari a +2,2 punti percentuali rispetto al 2019.

⁷ Nella Relazione BES di febbraio la previsione dell’RDA pro capite nominale per il 2021 era pari a +2,7 punti percentuali rispetto al 2020.

⁸ Attività produttive considerate chiuse ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020.

I dati forniti dall'Istat indicano che la **povertà assoluta**, terzo indicatore del 'Benessere economico', nel 2019 si è ridotta in modo significativo sia a livello individuale (-0,7 punti percentuali) che a livello familiare (-0,6 punti percentuali).

Come rilevato in precedenza, le misure di distanziamento sociale e la chiusura di alcuni settori produttivi, mirate a contenere la diffusione del contagio da Covid-19, produrranno un impatto negativo sugli indicatori del dominio 'Benessere economico'. Tuttavia, il Governo ha adottato varie misure di sostegno al reddito volte a contrastare tali impatti negativi. Tra le varie forme di sostegno del reddito adottate si ricordano: l'estensione degli ammortizzatori sociali alle diverse categorie di lavoratori, le misure di prevenzione dei licenziamenti dei dipendenti e quelle per garantire la liquidità alle imprese e alle famiglie, fornendo un sostegno per il periodo di chiusura delle attività lavorative. Inoltre, sono state sospese le scadenze per il pagamento dei vari adempimenti fiscali e contributivi.

Il dominio 'Salute' è monitorato da due indicatori: **speranza di vita in buona salute alla nascita e la popolazione adulta** (età dai 18 anni in su) in **eccesso di peso**. Il dato provvisorio fornito dall'Istat indica che il primo dei due indicatori nel 2019 presenta un moderato incremento, dopo due anni di lieve peggioramento. Allargando il periodo di riferimento, la speranza di vita in buona salute alla nascita nel 2019 risulta superiore di 2,2 anni rispetto al dato del 2009. Si ricorda che tale indicatore è una rielaborazione della speranza di vita alla nascita sulla base del profilo per età della quota delle persone che hanno dichiarato di sentirsi bene o molto bene al quesito sulla salute percepita rilevato mediante l'Indagine Aspetti della vita quotidiana.

Per il 2020, la contrazione della speranza di vita alla nascita dovuta alla pandemia da Covid-19 dipende da due fattori: l'intensità e la durata, nel corso nell'anno, delle maggiori probabilità di morte indotte dalla circolazione del virus. Secondo le simulazioni contenute in un recente lavoro dell'Istat, la speranza di vita nel 2020 potrebbe diminuire in un *range* compreso fra 0,4 anni e 1,4 anni. Negli anni successivi al 2020, in una situazione di assenza degli effetti del Covid-19, il calo della speranza di vita verrà completamente assorbito. Se si assumessero neutrali le incidenze della vita vissuta in buona salute anche l'indicatore di speranza di vita in buona salute dovrebbe ridursi dello stesso ordine di grandezza. Tuttavia, l'incidenza della speranza di vita vissuta in buona salute non può essere ritenuta neutrale. Essa dipende dal profilo per età della percezione della propria salute e dalla sua interazione con i profili per età delle probabilità di morte. In questo periodo caratterizzato da importanti difficoltà sia sul piano fisico che psicologico appare irrealistico assumerne la neutralità.

L'**eccesso di peso** nel 2019 è l'unico indicatore che ha registrato un peggioramento: una lieve variazione in aumento (+0,1 per cento) rispetto al 2018. Per contrastare l'emergenza sanitaria sono stati adottati una serie di provvedimenti volti a rafforzare il sistema sanitario e a limitare la diffusione del virus. Le specifiche misure introdotte con questi provvedimenti sono riportate in dettaglio nella Sezione II.2 di questo documento nel dominio 'Salute'. Di particolare rilievo sono le numerose misure e risorse tese ad aumentare il personale sanitario (medici e infermieri) e a incrementare le dotazioni di attrezzature mediche. Anche se alcune misure introdotte per limitare gli effetti prodotti dal Covid-19 hanno carattere temporaneo, quelle dirette al rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale possono avere effetti positivi duraturi nel tempo.

Il dominio ‘Istruzione e formazione’ è monitorato dall’indicatore **uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione**. Nel corso del 2019 l’indicatore ha registrato un miglioramento di 1,0 punti percentuali, portandolo al livello più basso registrato dal 2005. Nonostante l’interruzione dell’attività didattica in presenza dovuta a esigenze legate all’emergenza Covid-19, il Governo ha adottato misure per consentire agli alunni di proseguire gli studi per l’anno scolastico in corso in via telematica. La Legge ‘Cura Italia’ dispone misure destinate alle infrastrutture fisiche e informatiche e per i docenti, mentre il Decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020, convertito nella Legge n.41 del 6 giugno 2020, prevede interventi per garantire agli studenti di ogni ordine e grado la possibilità di fruire degli esami finali e proseguire con il successivo anno scolastico.

Un altro importante aspetto dell’inclusione sociale è monitorato dal **tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP)**, afferente al dominio ‘Lavoro e conciliazione dei tempi di vita’, che dal 2015 è in fase di miglioramento. Dai dati del 2019 emergono vari aspetti positivi, quali la riduzione del TMP totale e il restringimento del divario di genere (*gender gap*), sebbene permangono elevati divari territoriali. Nello specifico, nonostante il rallentamento dell’attività economica, nel 2019 è proseguito a ritmi sostenuti il miglioramento del TMP (-0,8 punti percentuali). Dalla scomposizione per genere dell’indicatore emerge che lo scorso anno si è registrato un miglioramento sia per le femmine che per i maschi, rispettivamente -1,0 punti percentuali e -0,7 punti percentuali. Dal 2015 il TMP femminile si è ridotto più velocemente del TMP maschile. Tali andamenti hanno generato una progressiva contrazione del gap maschi-femmine che si è attestato nel 2019 a 6,7 punti percentuali, il valore più basso dal 2005, anno in cui tale differenza era pari a 11,0 punti percentuali.

Le previsioni per gli anni 2020 e 2021, predisposte sulla base del quadro macroeconomico contenuto nel DEF 2020, indicano che la prolungata fase di miglioramento dell’indicatore registrata a partire dal 2015 e che era prevista proseguire sulla base dei dati a disposizione al momento della stesura della Relazione BES 2020 si interromperà bruscamente a seguito dell’inversione del ciclo economico prodotto dall’insorgere dell’epidemia. Nel dettaglio, nel 2020 si prevede un aumento del TMP totale di 1,4 punti percentuali rispetto al dato del 2019; tale variazione risulta essere più contenuta di quelle registrate nel biennio 2012-2013, ma superiore a quelle registrate nel biennio 2009-2010. Nel 2021 il progressivo recupero dell’attività economica sarà accompagnato da un graduale miglioramento del mercato del lavoro e conseguentemente anche il TMP è previsto ridursi di 0,7 punti percentuali, compensando parzialmente l’aumento previsto per il 2020.

Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria hanno modificato radicalmente la situazione del mercato del lavoro costringendo numerose attività alla chiusura forzata per contenere la diffusione del virus. Conseguentemente sono state adottate misure volte ad allargare gli ammortizzatori sociali esistenti, quali la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il Fondo di Integrazione Salariale e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, a tutte le imprese costrette a limitare o arrestare l’attività a causa del Coronavirus. Sono state inoltre previste disposizioni per favorire il lavoro agile, quali: i) acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione dello stesso e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese; ii) stabilire che per il periodo dello stato di emergenza il lavoro agile costituisce la

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni.

Il secondo indicatore del dominio ‘Lavoro e conciliazione dei tempi di vita’ attiene alla **partecipazione al lavoro delle donne di età compresa fra i 25 e i 49 anni con o senza figli (ORM)**. Nel 2019 l’indicatore, dopo un triennio in cui i dati hanno mostrato un peggioramento, è migliorato di 0,5 punti percentuali rispetto al 2018. Il miglioramento osservato nel 2019 è imputabile all’aumento del tasso di occupazione delle madri (+0,4 punti percentuali) e alla sostanziale stabilità del tasso di occupazione delle non madri (+0,1 punti percentuali), rispettivamente il numeratore e il denominatore dell’ORM. Tra le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, quelle più rilevanti in termini di conciliazione dei tempi di vita e, quindi, con impatti sull’indicatore ORM, riguardano l’estensione dei congedi parentali, la possibilità di usufruire di bonus per baby-sitter per i lavoratori dipendenti privati e agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata e misure per favorire il lavoro agile.

L’**indice di criminalità predatoria**, che sintetizza tre sotto-indicatori, ovvero il numero di vittime di rapine, di furti in abitazione e di borseggi per mille abitanti, monitora il dominio ‘Sicurezza’. Nel 2019 l’indice è risultato in forte contrazione rispetto al dato del 2018 (-2,6 punti percentuali), e, dopo un quinquennio di riduzioni ininterrotte, si è attestato sul valore più basso dal 2010. Il regime di distanziamento sociale, che limita in modo drastico i contatti sociali e gli spostamenti della popolazione dal proprio domicilio, avrà verosimilmente l’effetto di migliorare l’indice di criminalità predatoria per tutto il periodo in cui saranno vigenti.

Al dominio ‘Politica e istituzioni’ appartiene l’**indice di efficienza della giustizia civile** (la durata media dei processi civili, definiti nell’anno). Dopo il picco di 505 giorni registrato nel 2014, il dato provvisorio del 2019 conferma la fase di prolungata riduzione dell’indicatore, avviata nel 2015, che ha portato a circa 421 giorni la durata media dei processi civili. Il DL ‘Cura Italia’ ha previsto la sospensione dei processi, la promozione della digitalizzazione e l’erogazione di un’indennità per i giudici onorari in servizio.

Le **emissioni pro capite di CO2 e altri gas clima alteranti** (indicatore del dominio ‘Ambiente’) secondo le stime fornite dall’Istat nel 2019 sono state, per il secondo anno consecutivo, inferiori rispetto a quelle dell’anno precedente eguagliando il valore minimo, pari a 7,2 tonnellate pro capite, registrato nel 2014. Rispetto al dato rilevato nel 2008 le emissioni nel 2019 si sono ridotte di 2,4 tonnellate pro capite pari ad una contrazione del 25,2 per cento.

Le misure eccezionali adottate dopo il mese di febbraio stanno provocando dei profondi cambiamenti, tuttora in corso, sul profilo emissivo del Paese rispetto a quanto riportato nella Relazione BES 2020. Il distanziamento sociale, la sospensione di molteplici attività produttive e la chiusura anticipata delle scuole genereranno in corso d’anno una riduzione delle emissioni di CO2 eq. la cui intensità dipenderà sia dalla tempistica e dalle modalità con cui avverrà il graduale rilassamento di tali misure sia da eventuali effetti strutturali indotti dalle misure stesse, quali ad esempio il potenziamento del lavoro agile oltre la durata dell’epidemia.

Tuttavia, dato che dal 10 marzo al 4 maggio la circolazione delle persone è stata soggetta a misure restrittive che ne hanno limitato fortemente le possibilità di spostamento, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza

ovvero per motivi di salute e che l'allentamento di tali misure restrittive, avviata il 5 maggio, è stata parziale, si è deciso di adottare un approccio prudentiale escludendo dalla previsione delle emissioni di CO₂ eq. per il 2020 e il 2021 quelle derivanti dal trasporto delle famiglie.⁹ Per il 2020, sulla base del quadro macroeconomico contenuto nel DEF 2020, si prevede una robusta riduzione delle emissioni di CO₂ eq. pro capite, al netto di quelle imputabili ai trasporti delle famiglie, che dovrebbe portare l'indicatore intorno alle 5,8 tonnellate, per la prima volta al di sotto della soglia delle 6,0 tonnellate pro capite. Per il 2021, a seguito della ripresa delle attività produttive che dovrebbero recuperare parzialmente il calo delle attività registrato nel 2020, si prevede un rimbalzo delle emissioni che dovrebbero aumentare di 0,2 tonnellate pro capite, un valore comunque inferiore a quello stimato per il 2019.

IL recente Decreto Legge 'Rilancio' prevede il potenziamento dell'ecobonus, nello specifico, stabilisce l'incremento della detrazione che raggiunge il 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici.

Infine, l'**indice di abusivismo edilizio**, del dominio 'Paesaggio e patrimonio culturale', dopo il triennio 2015-2017 durante il quale si è osservata una sostanziale stazionarietà, il numero di costruzioni abusive per cento costruzioni edificate legalmente si è ridotto sia nel 2018 che nel 2019, rispettivamente -1,0 punti percentuali e -1,2 punti percentuali, pur rimanendo ad un livello più che doppio rispetto al punto di minimo della serie registrato nel 2007. La decomposizione della variazione assoluta annua dell'indice di abusivismo evidenzia che il miglioramento che si ravvisa nell'ultimo biennio è legato all'andamento delle abitazioni legali, in crescita dopo 10 anni di forte diminuzione, e dalla contemporanea riduzione delle abitazioni illegali.

⁹Nel 2018 le emissioni prodotte dal trasporto delle famiglie hanno coperto una quota pari al 13,8 per cento delle emissioni totali.

PAGINA BIANCA

II. GLI INTERVENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DEL CORONAVIRUS (LEGGE CURA ITALIA, LEGGE LIQUIDITÀ IMPRESE, DL RILANCIO) E ALTRI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA LEGGE DI BILANCIO

Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e messo in atto delle misure per contenere la diffusione del contagio sul territorio nazionale. Tale decisione è stata presa in seguito alla dichiarazione del 30 gennaio da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo la quale l'epidemia di coronavirus in Cina rappresentava un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 sono stati approvati una serie di decreti (si veda focus paragrafo I.1 Programma di Stabilità contenuto nel Documento di Economia e Finanza), contenenti misure per ridurre il contagio, per rafforzare il sistema sanitario, per fornire sostegno economico alle famiglie e ai lavoratori, per aiutare le imprese a superare le difficoltà connesse alla riduzione della domanda e ad affrontare le conseguenze derivanti dall'adozione delle misure di contenimento del contagio.

Il Governo sta approntando ulteriori misure per rispondere all'esigenza di maggiori risorse per i diversi settori colpiti dalla crisi e per la disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA per il prossimo anno, come descritto nel Programma di Stabilità approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile (par. I.4). Successivamente è stato approvato il 13 maggio il DL 'Rilancio'¹⁰ che interviene in diversi ambiti con l'intento di assicurare unitarietà e organicità alle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, alla semplificazione e velocizzazione degli istituti di protezione sociale. La nuova manovra prevede 55 miliardi di nuovo indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto.

Di seguito vengono descritte le misure della Legge 'Cura Italia',¹¹ della Legge 'Liquidità per le imprese',¹² della Legge 'Scuola',¹³ e l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'assunzione di docenti,¹⁴ nonché i primi provvedimenti adottati nel 2020 che riguardano la riduzione del cuneo fiscale per i

¹⁰Decreto Legge "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato dal Consiglio dei Ministri n. 45 del 13 maggio 2020.

¹¹Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 il 24 aprile 2020.

¹² Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

¹³ Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito nella Legge n.41 del 6 giugno 2020.

¹⁴Il Consiglio dei Ministri n.39 del 6 aprile 2020 ha approvato l'autorizzazione al Ministero dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato 4500 docenti.

lavoratori dipendenti¹⁵ e la conversione in legge del DL ‘Milleproroghe’.¹⁶ In linea con l’analisi effettuata nell’ultima Relazione BES con riguardo alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2020, si considerano per ciascun dominio le misure più rilevanti contenute nei recenti provvedimenti del Governo nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Queste misure, a sostegno del sistema sociale ed economico, sono focalizzate su quattro principali ambiti di intervento: il potenziamento del sistema sanitario; la protezione del lavoro e dei redditi; la liquidità delle imprese e delle famiglie; la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte. Le misure più rilevanti del DL ‘Rilancio’ sono introdotte invece nell’apposito focus alla fine del dominio “Benessere economico”.

II.1 IL DOMINIO BENESSERE ECONOMICO

Il primo dominio analizzato è quello del ‘Benessere economico’. In esso ci sono tre indicatori: il *reddito medio disponibile aggiustato pro capite*; l'*indice di disuguaglianza del reddito disponibile*; l'*indice di povertà assoluta*. Le misure introdotte per contenere la diffusione del contagio, in particolare il regime di distanziamento sociale e la chiusura dei settori produttivi non essenziali, hanno prodotto un impatto su tali indicatori interessando le imprese, i lavoratori e le famiglie. Con l’autorizzazione del Parlamento, il Governo ha aumentato per il 2020 l’obiettivo di indebitamento netto fino a 25 miliardi di euro di stanziamenti di bilancio, per la copertura di vari interventi tesi al potenziamento del sistema sanitario (risorse per circa 2,8 miliardi nel 2020), a tutela dei lavoratori (risorse per circa 8,1 miliardi di euro nel 2020), al sostegno della liquidità di imprese e famiglie (circa 5,1 miliardi di euro nel 2020), ad altri interventi settoriali per assicurare la continuità delle imprese (circa 2 miliardi di euro nel 2020) e in ambito fiscale (circa 1,3 miliardi di euro nel 2020) nonché a beneficio degli enti territoriali (0,35 miliardi di euro nel 2020 oltre a varie anticipazioni per aumentare la loro liquidità), l’Università, gli istituti scolastici e le Forze di polizia e le Forze armate (complessivamente circa 0,3 miliardi nel 2020), per sostenere misure di contrasto dell’emergenza Covid-19.¹⁷ Il DL Rilancio ha incrementato queste risorse per un valore complessivo pari a circa 55 miliardi di euro ripartite nelle diverse aree di intervento.

Nello specifico gli interventi del Governo sono stati estesi al fine di prevenire licenziamenti dei dipendenti, garantire liquidità alle imprese e alle famiglie, prevenire cadute totali di reddito dei lavoratori e assicurare a tutti i soggetti non coperti da alcuna forma di ammortizzatori sociali (autonomi, partite IVA e alcuni lavoratori dipendenti non assicurati dalla cassa integrazione ordinaria e non tutelati dai fondi di solidarietà e altre tipologie)¹⁸ un sostegno per il periodo di chiusura

¹⁵ Il D.L. 3/2020, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2020, n.21.

¹⁶ Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

¹⁷ Per l’impatto finanziario delle varie misure si veda il Programma di Stabilità approvato dal CdM il 23 aprile 2020.

¹⁸ Si fa presente che nel DL Rilancio sono previste misure di indennità anche per altre categorie di lavoratori non coperte dalla Legge Cura Italia.

prevista dalla Legge. Il rafforzamento del sistema sanitario, le necessità di adeguamento del sistema di istruzione, il dispiegamento delle Forze di polizia e del Sistema di protezione civile hanno avuto infine anche un impatto sul pubblico impiego.

II.1.1 Misure per i lavoratori

A fronte dell'emergenza COVID-19, il Governo ha adottato numerose misure volte a evitare la caduta dei redditi dei lavoratori, descritte nella Tavola II.1. A marzo è stato inoltre convertito in Legge il Decreto che ha reso operativo il taglio del cuneo fiscale descritto nell'apposito focus.

TAVOLA II.1: MISURE "CORONAVIRUS" LEGGE CURA ITALIA N.27 DEL 24 APRILE 2020

Misura	Descrizione e costi della misura	Periodo
II.1 IL DOMINIO BENESSERE ECONOMICO		
II.1.1 Misure per i lavoratori		
<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>	I datori di lavoro con attività lavorativa ridotta o sospesa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario. Anche per datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti. Limite massimo di spesa: 1,347 milioni di euro	dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane, esteso di ulteriori quattro settimane fino al 31 ottobre 2020**
<i>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria</i>	Le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. La concessione sospende il trattamento già in corso. Limite di spesa: 338,2 milioni di euro	per un periodo non superiore a diciotto settimane, per l'anno 2020**
<i>Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso</i>	Si autorizzano le aziende a presentare domanda per un trattamento di integrazione salariale ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso	per un periodo non superiore a diciotto settimane, per l'anno 2020**
<i>Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga</i>	Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi quelli di lavoro domestico possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga. Il limite di spesa è 3,293 milioni di euro	per un periodo non superiore a nove settimane, per l'anno 2020
<i>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</i>	Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, per 203,4 milioni di euro. Estesa al mese di aprile**	per l'anno 2020
<i>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).</i>	Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, per 2,16 milioni di euro. Indennità aggiuntiva per il mese di marzo pari a 500 euro per lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e professionisti compresi i titolari di attività d'impresa sospesa. Estesa al mese di aprile**. Limite di spesa è pari a 5,8 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</i>	Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della Legge Cura Italia. Estesa al mese di aprile**. Limite di spesa: 103,8 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Indennità lavoratori del settore agricolo</i>	Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Estesa al mese di aprile per 500 euro**. Limite di spesa: 396 milioni di euro	per l'anno 2020

Nota. Le misure contrassegnate con un * si riferiscono alla Legge 'Liquidità Imprese'. Le misure contrassegnate con un ** si riferiscono al DL 'Rilancio'

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020

TAVOLA II.1 (SEGUE): MISURE "CORONAVIRUS" LEGGE CURA ITALIA N. 27 DEL 24 APRILE 2020

Misura	Descrizione e costi della misura	Periodo
II.1 IL DOMINIO BENESSERE ECONOMICO		
II.1.1 Misure per i lavoratori		
<i>Indennità lavoratori dello spettacolo</i>	Indennità per il mese di marzo pari a 600 euro per i lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Estesa al mese di aprile e maggio**. Limite di spesa: 48,6 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno</i>	Proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato	fino al 1° giugno 2020
<i>Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL</i>	Ampliamento termini presentazione domanda di disoccupazione da 68 a 120 giorni per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, e di 60 giorni per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità	fino al 31 dicembre 2020
<i>Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo</i>	Incremento di 200 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Indennità collaboratori sportivi</i>	Indennità ai collaboratori sportivi con rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche da Sport e Salute S.p.A., per 50 milioni di euro. Estesa al mese di aprile e maggio per 600 euro mensili**.	per l'anno 2020
<i>Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari</i>	Mantenimento delle risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria e per contratti a tempo determinato per il personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza	
<i>Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio</i>	Si veda il dominio 'Politica e istituzioni'	
<i>Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</i>	Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave si equipara il periodo di assenza a ricovero ospedaliero. Estesa fino al 31 luglio**. Limite di spesa: 130 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Disposizioni INAIL e Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale</i>	Sospensione dal 23 febbraio 2020 dei termini di decadenza delle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e dei termini di prescrizione	al 1° giugno 2020
<i>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</i>	Fondo per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Utilizzo del Fondo esteso al mese di aprile e maggio per 600 euro al mese**. Limite di spesa: 300 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Premio ai lavoratori dipendenti</i>	Premio di 100 euro per il mese di marzo per i titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 40 mila euro. Limite di spesa: 300 milioni di euro	per l'anno 2020
<i>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti</i>	Preclusione avvio procedure di licenziamento collettivo e sospensione procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020	per 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. Esteso a 5 mesi**
<i>Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale*</i>	Possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e ai lavoratori presso datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico. Limite di spesa di 3.293,2 milioni di euro e mancato gettito pari a 16 milioni di euro	per una durata massima di nove settimane e comunque entro dicembre 2020
Nota. Le misure contrassegnate con un * si riferiscono alla Legge 'Liquidità Imprese'. Le misure contrassegnate con un ** si riferiscono al DL 'Rilancio'		

FOCUS

La Legge sulla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

La manovra di bilancio per il 2020 ha previsto, tra le altre misure, la riduzione del cuneo fiscale e contributivo disponendo uno stanziamento di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro a partire dal 2021. Con il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020¹⁹ si è data attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, decreto successivamente convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020. Nelle intenzioni del Governo il provvedimento rappresenta solo il primo passo di una riforma fiscale complessiva in grado di riequilibrare il sistema fiscale. Si tratta infatti di una misura di natura strutturale, diversa dagli interventi emergenziali e temporanei previsti per far fronte all'epidemia del Coronavirus, e il processo di riforma complessivo riprenderà alla fine dell'emergenza sanitaria.

La Relazione BES 2020²⁰ inviata al Parlamento lo scorso febbraio ha evidenziato come le misure della Legge di Bilancio 2020 si siano aggiunte alle politiche di inclusione adottate nel biennio 2018-2019, anni in cui l'Italia ha introdotto prima il Reddito di Inclusione (Rel), poi il Reddito di Cittadinanza (RdC), dedicando al contrasto alla povertà un elevato ammontare di risorse. Sempre con la Legge di Bilancio 2020 si è provveduto alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro autonomo, e si è quindi rivolta l'attenzione ai redditi da lavoro dipendente tramite la creazione di un fondo per la riduzione del cuneo fiscale. Tutte queste misure hanno prodotto degli effetti sul benessere economico, sull'equità e sull'inclusione e l'effetto della riduzione del cuneo fiscale presumibilmente si collocherà in questa stessa direzione.

Per attuare il taglio del cuneo fiscale è stato emanato il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020 recante "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", convertito nella Legge n.21 del 2 aprile 2020. Nella legge il taglio al cuneo fiscale viene effettuato tramite una misura configurata come la somma di due componenti collegate al reddito. La prima parte consiste in un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente per redditi complessivi lordi non superiore a 28.000 euro, disciplinato all'articolo 1. La seconda parte è una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti sull'imposta personale sul reddito per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, disciplinata all'articolo 2.

Per quel che riguarda il trattamento integrativo, esso sostituisce e amplia il bonus fiscale di 80 euro introdotto nel 2014. È riconosciuto ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati²¹ a partire dal 1° luglio 2020. Il trattamento, che non entra a far parte del reddito, spetta qualora l'imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente. Per l'anno 2020 l'importo del trasferimento integrativo è pari a 600 euro, mentre a partire dal 1° gennaio 2021 la somma è di 1.200 euro annui. La scelta è stata quella di incrementare il bonus fiscale da 80 a 100 euro per i soggetti con reddito compreso tra 8,174 mila euro e 28 mila euro, e di ampliare il numero di beneficiari includendo i percettori di reddito fino a 40.000 euro.

La seconda componente, ovvero l'ulteriore detrazione dall'imposta lorda prevista per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020, viene riconosciuta ai percettori dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati²² di importo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. La detrazione è pari a 1.200 euro annui in corrispondenza di 28 mila euro di

¹⁹ La Legge di conversione n. 21 del 2 aprile 2020, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», unitamente al testo coordinato del Decreto Legge, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 la legge.

²⁰ http://www.mef.gov.it/inevidenza/2020/0462/Relazione-BES_2020_pub.pdf

²¹ Si tratta, ad esempio, dei compensi percepiti da lavoratori soci di talune cooperative, di indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente, di borse di studio, assegni o premi, di compensi vari percepiti in relazione a cariche di amministratore, revisore o sindaco, di remunerazioni dei sacerdoti, di prestazioni erogate da forme di previdenza complementare, i compensi erogati a soggetti impegnati in lavori socialmente utili, come previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

²² Analogamente a quanto previsto all'articolo 1 si tratta dei redditi assimilati di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR. Si veda la descrizione nella nota 2.

reddito,²³ e diminuisce lentamente fino a 960 euro per redditi pari a 35 mila euro di reddito, riducendosi in seguito fino ad azzerarsi in corrispondenza di 40 mila euro.

Come evidenziato nel corso dell'Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,²⁴ entrambe le componenti vengono introdotte “nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito” (art 1) e “in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali” (art 2). Il destino delle due misure dipenderà dunque da possibili future riforme, realizzate ognuna seguendo un suo percorso. Queste formulazioni esprimerebbero, secondo il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, la volontà di portare il bonus 80 euro al di fuori del testo Unico delle Imposte sui redditi, scegliendo la forma di una norma di spesa e non più fiscale.

All'articolo 3 della Legge vengono introdotte delle disposizioni di coordinamento e finanziarie, stabilendo a decorrere dal 1° luglio 2020 l'abrogazione della norma²⁵ che disciplina il bonus fiscale di 80 euro. Viene inoltre stabilito che il reddito complessivo da considerare ai fini del riconoscimento della misura deve essere calcolato al lordo delle quote esenti di alcuni redditi agevolati²⁶ e al netto del reddito catastale relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze.

L'articolo 4 valuta gli oneri di copertura della disposizione che risultano pari a 8,242 milioni di euro per l'anno 2020,²⁷ a 13,532 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 13,256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. A tali oneri si provvede: a) per 3 milioni di euro per l'anno 2020, per 3,850 milioni di euro per l'anno 2021 e per 3,574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti; b) per 4,192 milioni di euro per l'anno 2020 e per 9,682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, con incremento di fabbisogno e indebitamento netto, per 4,976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La platea dei beneficiari, tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, aumenterà di 4,3 milioni, passando da 11,7 milioni che percepiscono il bonus Renzi a 16 milioni di lavoratori.

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio²⁸ e l'Istituto nazionale dei tributaristi²⁹ hanno evidenziato alcune caratteristiche della Legge n. 21 del 2 aprile del 2020 che potrebbero sollevare questioni di equità. Un primo aspetto riguarda il diverso trattamento fiscale tra nuclei monoreddito e nuclei con più percettori di reddito, a parità di reddito familiare. Il meccanismo proposto dalla legge prevede il riconoscimento del bonus sulla base del reddito individuale e non familiare e amplia il vantaggio fiscale a beneficio dei nuclei bi-reddito, già favoriti da una imposizione fiscale su base individuale come l'Irpef. Una ulteriore questione di equità riguarderebbe il diverso trattamento tra lavoratori dipendenti e altri percettori di reddito, poiché la misura è prevista solo per i lavoratori dipendenti. È però necessario ricordare che esistono altri interventi a favore soltanto di alcune categorie di lavoratori, quali la *flat tax* del 15 per cento introdotta con la Legge di Bilancio 2019, prevista per i soli lavoratori autonomi. Una particolare attenzione dovrebbe infine essere posta agli incapienti, poiché le nuove misure non riducono il carico fiscale per i lavoratori dipendenti incapienti e riconoscono una

²³ Per gli algoritmi che determinano gli importi della detrazione, si veda la Relazione tecnica al Disegno di Legge n. 1698.

²⁴http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/072/301/Audizione_Dottori_Commercialisti_e_degli_Esperti_Contabili.pdf

²⁵ Il bonus 80 euro è stato introdotto dal comma 1-bis, dell'articolo 13 del TUIR, trasformato dalla Legge n. 190 del 2014 in norma a regime a decorrere dal 2015.

²⁶ Si tratta dei redditi dei docenti e ricercatori nonché dei redditi agevolati degli “impatriati”, di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015.

²⁷ La Relazione Tecnica allegata al Decreto Legge presenta l'analisi degli effetti sul gettito calcolati attraverso il modello di microsimulazione Irpef sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018. Il trasferimento monetario e l'ulteriore detrazione determinerebbero nel secondo semestre del 2020 maggiori spese per la prima componente pari a 6,6 miliardi e per la detrazione minori entrate pari a 1,6 miliardi.

²⁸<http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2020/02/Audizione-Pisauro-cuneo-fiscale.pdf>

²⁹http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/077/401/Memoria_Istituto_nazionale_tributaristi.pdf

sorta di imposta negativa pari all'intero beneficio in corrispondenza di redditi pari a 8.174 euro. Tale imposta negativa creerebbe un effetto di discontinuità particolarmente marcato rispetto a coloro che hanno redditi appena al di sotto di tale soglia, generando una erraticità delle aliquote. Una soluzione ai problemi di equità sarebbe quella di affrontare la riduzione della pressione fiscale partendo da una revisione complessiva dell'IRPEF, per fasce di reddito e iniziando da quelli medio-bassi, senza distinzioni per categorie di reddito, revisione che è già tra le priorità del Governo non appena sarà conclusa l'emergenza sanitaria.

Domini interessati dal taglio del cuneo fiscale

La riduzione del cuneo fiscale potrà produrre effetti positivi sulla dimensione del benessere economico e quindi sugli indicatori ad esso appartenenti (*reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta*), poiché incrementa le risorse a disposizione dei lavoratori. Come sottolineato nelle audizioni, per la natura della misura, che prevede sia un bonus che una ulteriore detrazione, potranno esserci effetti sia incentivanti sull'offerta di lavoro, essendo il bonus previsto in presenza di un reddito da lavoro dipendente, sia disincentivanti per effetto dell'aumento delle aliquote marginali.

II.1.2 Misure per le imprese

a) Misure per la liquidità e per favorire le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese

- **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.** Si dispone che SACE S.p.A. conceda garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari emessi dalle imprese per finanziamenti alle suddette imprese entro il 31 dicembre 2020 di durata non superiore a sei anni e la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi. L'impegno finanziario previsto è di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, compresi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.³⁰ Si escludono le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. La percentuale di copertura può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese. Alle imprese che si avvalgono di tali misure è richiesto di non approvare la distribuzione dei dividendi nel corso del 2020. Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie, SACE è assistita da una garanzia dello Stato. Viene istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 a copertura di tali garanzie e di quelle rilasciate da Cassa Depositi e Prestiti in relazione a portafogli di finanziamenti erogati a favore delle imprese. Le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che il titolare è in linea con le norme anti-mafia e che non ha subito negli ultimi cinque anni condanne penali per evasione fiscale.³¹ **Misure per il sostegno**

³⁰ Tale misura è disciplinata dall'art 1 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

³¹ Nel processo di conversione in Legge del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, si è introdotto l'articolo 4-bis che prevede l'inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa

all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.³² Viene riformato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, rafforzando i compiti della stessa Società, al fine di promuovere l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano. Si prevede in particolare un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti per il 90 per cento dallo Stato e per il restante 10 per cento da SACE. Viene istituito un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di promozione del *Made in Italy*. Si incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo SIMEST destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici per attività di espansione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.³³

- **Fondo centrale di garanzia PMI.**³⁴ Viene incrementata la dotazione Fondo di Garanzia per le PMI per 1,729 miliardi euro. Tra le principali misure, si prevede per un arco di tempo di 9 mesi: i) la gratuità della garanzia del Fondo e l'innalzamento della garanzia del Fondo al 90 per cento e, previa autorizzazione della Commissione Europea, al 100 per cento; ii) l'innalzamento dell'importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro; iii) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000. La possibilità di cumulare le garanzie è prevista per beneficiari con ammontare di ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro; iv) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese. Una quota parte delle risorse del Fondo, fino a 100 milioni di euro, è destinata alle operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore; v) la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi per i finanziamenti non superiori ai 25.000 euro. Si prevede inoltre che fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle PMI con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Per le finalità di tale misura si assegna all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. I finanziamenti sono garantiti per 10 anni e l'accesso alla garanzia è

negli appalti di lavori, tra cui confluiscono le attività di trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti e le attività di servizi funerari.

³² Tale misura è disciplinata dall'art 2 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, che ha abrogato l'art 53 del Decreto Legge 'Cura Italia', convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020.

³³ Nel DL Rilancio è prevista la costituzione di un nuovo Fondo volto a sollevare le PMI dalla fornitura di garanzie bancarie per i crediti ottenuti.

³⁴ La disciplina del fondo di garanzia per le PMI è stata disciplinata prima dall'art 49 del Decreto Legge 'Cura Italia', poi abrogato dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto Legge Liquidità Imprese), convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020, che ha introdotto una nuova disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020, che tiene conto anche della normativa sugli aiuti di Stato.

previsto senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio.

- **Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura.** Il 20 per cento dell'attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell'usura risultante alla data del 30 settembre 2020 viene destinato al Fondo di prevenzione dell'usura per l'esercizio 2020.³⁵
- **Microcredito.** I Confidi sono autorizzati a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito.³⁶
- **Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi.** Al fine di ridurre l'aumento delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, si consente ai Confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

b) Misure per la produzione di materiale sanitario, per il potenziamento dei presidi sanitari e per la sanificazione degli ambienti.

- Sono previsti sia incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi medici, sia la deroga alle disposizioni vigenti in materia di produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale al fine di far fronte alla scarsità di tali materiali.
- Vengono concessi contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari, per un importo di 50 milioni di euro, per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. Viene riconosciuto un credito d'imposta³⁷ a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (ampliata al 60 per cento nel DL Rilancio), nonché delle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale³⁸ fino ad un importo massimo di 20.000 euro. La misura è finanziata nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

c) Misure settoriali

- **Settore cultura e spettacolo e turismo e stampa.** Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo vengono istituiti due

³⁵ In sede di conversione in Legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 è stato inserito l'articolo 13 bis recante le misure sovraesposte.

³⁶ In sede di conversione in Legge del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 è stato inserito l'articolo 13 ter recante le misure sovraesposte.

³⁷ L'articolo 30 della Legge Liquidità Imprese è stato abrogato dall'articolo 125 del Decreto Legge n. 34 del 2020.

³⁸Le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale sono state aggiunte dall'articolo 30 del Decreto Legge n. 23 del 2020.

Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Viene inoltre destinato il 10 per cento degli incassi della SIAE per il 2019 agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. Si prevede infine l'istituzione di un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative (che verranno introdotte successivamente con il DL Rilancio). Viene adottato un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nel settore della stampa, limitatamente all'anno 2020. Si dispone inoltre l'estensione delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. "tax credit per le edicole"). Nel DL Rilancio si prevede l'innalzamento del credito d'imposta del 50 per cento per investimenti pubblicitari.

- **Settore trasporti.** Al fine di sostenere il settore marittimo si prevede fino al 30 aprile 2020 la non applicazione della tassa d'ancoraggio, la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Legge Cura Italia. Vengono tutelate le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico con l'esclusione della possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso e prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.
- **Settore agricolo e della pesca.** È prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale di anticipo dei contributi della Politica Agricola Comune (PAC) per circa 650 mila beneficiari che ne hanno diritto. Tale misura comporterà un'esigenza di cassa di 400 milioni di euro, rimborsati dalla Commissione Europea. Viene inoltre istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Vengono destinati 50 milioni di euro nel 2020 al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Si prevede, infine, che l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) possa concedere mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che: i) intendano ristrutturare i mutui in essere; ii) abbiano necessità di coprire le spese di gestione; iii) intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di